



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 5 del 18 febbraio 2020

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita di bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri dalle ore 12.00 alle 24.00 del 20 febbraio 2020, in occasione della manifestazione “*Concerto per l’abbattimento della Vela Verde*” prevista per il giorno 20 febbraio 2020 nell’area compresa tra via Labriola e viale della Resistenza – strada secondaria adiacente vela “C” Scampia e in un raggio d’azione sino a 500 metri dal luogo del concerto.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle piazze e vie cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quello in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richiesta della Polizia di Stato per il tramite dall'Ufficio del Gabinetto del Sindaco-Servizio Eventi con nota **PG/2020/149848** del 18 febbraio 2020, è necessaria l'adozione di un provvedimento che stabilisca, in occasione della manifestazione "*Concerto per l'abbattimento della Vela Verde*" prevista per il giorno 20 febbraio 2020 nell'area compresa tra via Labriola e viale della Resistenza – strada secondaria adiacente vela "C" Scampia, il divieto di vendita bevande in contenitori di vetro consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 12.00 alle 24.00 del 20 febbraio 2020 e in un raggio d'azione sino a 500 metri dal luogo del concerto.

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

Visti

l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

e richiamato l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

l'art. **53** del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;

l'art. 42 dello Statuto del Comune di Napoli;

il Decreto sindacale n. 320 del 25 novembre 2019 avente ad oggetto la "*Ridefinizione delle deleghe assessorili*".

Dato che l'articolo 150 del Codice di Procedura Civile consente "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti" la notificazione per pubblici proclami

ORDINA

1. Il divieto a tutti di vendere bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, dalle ore 12.00 alle 24.00 del 20 febbraio 2020, in occasione della manifestazione “*Concerto per l’abbattimento della Vela Verde*” prevista per il giorno 20 febbraio 2020 nell’area compresa tra via Labriola e viale della Resistenza – strada secondaria adiacente vela “C” Scampia e in un raggio d’azione sino a 500 metri dal luogo del concerto.
2. La somministrazione e la vendita delle bevande devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.
3. È altresì vietata la somministrazione ed il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattina su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
4. Altresì il divieto di consumo nei suddetti siti di bevande in contenitori di vetro e in lattine, sia bottiglie che bicchieri, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, che non siano bicchieri di plastica leggera o carta.

I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell’art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

I trasgressori alla violazione dei punti 2) e 3) della presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell’Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente dal

Vice Sindaco
Enrico Panini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.